

fosse possibile dare corso alle indagini della magistratura —:

se corrisponda al vero la notizia secondo cui tale fascicolo non è stato trasmesso alla competente Procura Militare di Roma;

se si abbiano notizie sulle persone indicate nel fascicolo come autori della strage, ovvero, se tali persone siano ancora in vita. (4-06541)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

GRANDI, BENVENUTO, LETTIERI e PISTONE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

la cartolarizzazione Inpdap, sarà la più grande mai fatta in Italia: un'operazione da 5,8 miliardi di euro. Tale è il valore dei crediti dell'istituto di previdenza dei dipendenti pubblici, che saranno messi sul mercato da un *pool* di banche scelto dal governo (Citigroup, Csfb e Ubm), dunque trasformati in obbligazioni. Il Governo incasserà subito una cifra che sarebbe comunque entrata nelle casse dell'ente e porterà al miglioramento dei suoi conti, le banche guadagneranno su un'operazione priva di rischi mentre l'Inpdap perderà la possibilità di fare prestiti in futuro ai dipendenti pubblici. L'Inpdap non incasserà più infatti (perché cedute alle banche) le entrate dai rimborsi dei crediti erogati in passato ai lavoratori dipendenti, il cui ammontare totale è di 4,8 miliardi. Tra i benefici in via di sparizione, la famosa « cessione del quinto », cioè un prestito fatto in occasioni particolari della vita (acquisto di una casa, matrimonio, altre esigenze personali) in cambio della garanzia di un quinto dello stipendio del dipendente, ma anche altre forme di mutui agevolati e garantiti dallo stipendio o dalla liquidazione;

il fondo con il quale l'istituto finanzia i crediti si è formato negli anni grazie al versamento dello 0,30 per cento dello stipendio dei lavoratori pubblici e anche grazie a entrate contributive supplementari;

dunque in primo luogo « cartolarizzando » lo Stato non fa che espropriare questi contributi. Ma c'è di più. Il fondo funziona grazie al fatto che ogni mese, oltre a quello 0,30 per cento (che dà un flusso di entrate sui 200 milioni all'anno) entrano i rimborsi dei crediti concessi in passato. Se in futuro questi non entreranno più — perché ceduti alle banche cioè confiscati dal governo — il cerchio si interrompe: come potranno essere finanziate nuove erogazioni di crediti a chi chiederà in futuro la cessione del quinto? Il rischio è che la possibilità di prendere prestiti — che è un diritto acquisito dei lavoratori del pubblico impiego — sia resa impossibile. Per di più si tratta di prestiti supergarantiti, cederli è solo un costo in più che crea in realtà un indebitamento occulto —:

se non sia preferibile interrompere questa procedura e, comunque, come intendano garantire che non si formi un debito occulto e i diritti dei lavoratori che hanno fin qui utilizzato crediti che vengono ora cartolarizzati. (3-02348)

Interrogazione a risposta in Commissione:

ZANETTIN. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 23 ottobre 2002 ed entrato in vigore il 7 novembre 2002), ha introdotto una specifica tutela dei pagamenti relativi alle transazioni commerciali afferenti contratti conclusi successivamente all'8 agosto 2002, stabilendo che a decorrere dal 7 novembre 2002, gli interessi sui pagamenti

effettuati in ritardo nelle transazioni commerciali operano in modo automatico;

ora, in mancanza di accordi diversi tra le parti, la mora scatta dopo 30 giorni dal ricevimento della fattura o dalla consegna delle merci;

in caso di mancato rispetto del termine di pagamento, il committente deve al fornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea, applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale, effettuata il 10 giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di 7 punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore;

la nuova normativa relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali potrebbe tuttavia avere conseguenze negative per le imprese, le quali sono gravate da una serie di adempimenti amministrativo-contabili che, se non gestiti in modo corretto, determinano degli inconvenienti soprattutto sul piano fiscale;

è previsto in particolare che l'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti e ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché a ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore;

questo è quanto stabilisce la norma, ma sarebbe auspicabile, a giudizio dell'interrogante, che gli accordi in deroga venissero considerati in un'ottica complessiva di costi-benefici per evitare di danneggiare il creditore;

ad esempio, per crediti di modesta entità o per lievi ritardi di pagamento, la richiesta degli interessi di mora potrebbe costituire solo un danno;

in questa ottica sarebbe quanto mai opportuno che fosse prevista la possibilità di derogare all'applicazione degli interessi moratori da parte del creditore, mediante apposito inserimento semplicemente in fattura;

ma è sul piano fiscale che si rinvergono gli inconvenienti più significativi. Infatti nell'eventualità che il creditore operi in contabilità ordinaria, è tenuto a calcolare gli interessi per competenza; solo con la contabilizzazione è possibile accantonarli in un apposito fondo per l'importo registrato;

nel momento in cui il debitore effettivamente paga, si pone quindi il problema della deducibilità fiscale degli interessi non incassati, in tutto o in parte;

è auspicabile a tale proposito che l'amministrazione finanziaria chiarisca che queste rinunce esprimono scelte economiche pertinenti all'impresa e non atti di liberalità, dunque scelte che generano perdite deducibili fiscalmente;

se il creditore è in contabilità semplificata lo stesso deve contabilizzare gli interessi di mora, ma non può procedere all'accantonamento. Ciò comporta che vengono influenzati il risultato di periodo ed il reddito imponibile;

sarebbe pertanto opportuno che l'amministrazione finanziaria modificasse il criterio di tassazione degli interessi di mora stabilendo la tassazione per cassa degli interessi di mora commerciali;

sul piano civilistico si dovrebbe infine elaborare un principio analogo a quello fiscale, dando rilevanza civilistica per cassa —:

se non ritenga utile adottare iniziative normative volte a modificare la disciplina attualmente vigente, nel senso proposto dall'interrogante, così ovviando alle incongruenze normative descritte in premessa.

(5-02059)

Interrogazioni a risposta scritta:

GIANFRANCO CONTE. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

la Sogesid Spa — società gestione sistemi idrici Spa — è una società a capitale interamente pubblico posseduto dal Ministero dell'economia e delle finanze, operante nel settore idrico ed ambientale, costituita con apposito decreto per effettuare il completamento e la gestione transitoria delle opere *ex Casmez*, nonché il supporto tecnico e finanziario alle attività del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e dell'ambiente e tutela del territorio;

la Sogesid S.p.A, in particolare, si è attivata negli ultimi anni nella predisposizione dei piani di ambito ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 36 del 1994 (legge Galli), quale strumento fondamentale di programmazione territoriale del servizio idrico integrato in tutti gli ambiti territoriali ottimali (A.T.O.) del Mezzogiorno e redatto numerose progettazioni nell'ambito delle emergenze idriche ambientali creatasi nel sud d'Italia;

nell'estate 2002 i vertici della Sogesid S.p.A. venivano completamente rinnovati dall'azionista, avendo preso atto dell'importanza strategica della società, con il fine di accelerare il processo di industrializzazione del settore idrico non solo nel Mezzogiorno d'Italia, ma in tutto il territorio nazionale ai sensi di quanto previsto dalla sopra richiamata legge-quadro in materia (anno 1994) e dalle relative leggi regionali di attuazione, sollecitando gli stessi ad attuare una intensa attività di supporto tecnico e finanziario in materia idrica a favore delle regioni e degli enti locali (E.E.LL.) richiedenti, quest'ultimi riunitisi sottoforma di autorità di ambito (A.A.T.O.);

il nuovo vertice della Sogesid S.p.A., espressamente voluto dall'azionista di tipo tecnico, risultava costituito da tre figure, espressione ciascuno rispettivamente del Ministero delle infrastrutture e dei tra-

sporti, dell'ambiente e tutela del territorio e dell'economia e delle finanze, quest'ultimo anche con funzioni di presidente;

nei mesi di novembre e dicembre 2002 il nuovo consiglio di amministrazione redigeva il nuovo piano di sviluppo industriale della società, definendo gli obiettivi, gli strumenti attuativi e le tempistiche associate, il quale veniva tempestivamente approvato dall'azionista ed al quale quest'ultimo rendeva ulteriormente disponibile a integrazione del capitale sociale della società, con apposita delibera Cipe, ulteriori ingenti somme a copertura finanziaria degli investimenti e degli interventi previsti;

all'interno delle somme messe a disposizione della società è stata anche volutamente inserita un importo finalizzato ad incentivare all'esodo le figure interne professionali che per loro personale e motivato desiderio ne avrebbero fatto espressa richiesta. Ciò con l'intento di snellire l'organico della società e procedere poi tempestivamente ad una valorizzazione dello stesso con integrazione anche di nuove figure professionali in grado di assicurare la produzione aziendale prevista dal piano di sviluppo societario approvato —:

cosa di fatto abbia prodotto questo nuovo vertice, in particolare nella figura del suo presidente « operativo », in quanto possessore di tutte le deleghe operative aziendali, a quasi ad un anno dal suo insediamento a favore degli enti locali e soprattutto nei confronti del processo di attuazione della legge n. 36 del 1994, a cui l'azionista ha espresso da sempre grande attenzione e che di fatto oggi lamenta un ritardo invece ancora maggiore;

come mai il nuovo vertice, pur avendo già provveduto allo snellimento dell'organico della società a spese del cospicuo fondo destinato, non ha ancora provveduto a riorganizzarsi secondo un modello societario adeguato a far fronte al proprio piano di sviluppo industriale e con le figure professionali adeguate e specialistiche di settore;

come mai il presidente « operativo » della società, nell'ultimo consiglio di amministrazione, invece di preoccuparsi di una adeguata organizzazione, valorizzazione e consolidamento interno aziendale, di acquisire nuove commesse e di attuare quell'auspicato processo di assistenza e supporto a favore delle autorità di ambito (A.A.T.O.), necessario all'affidamento del servizio idrico integrato (S.I.I.) ai sensi della legge n. 36 del 1994 ed indispensabile per l'attivazione del desiderato flusso di investimenti a capitale pubblico e privato, si sia invece esclusivamente preoccupato di assumere, anche l'incarico di dirigente interno, il che comporta la cumulabilità di due emolumenti. (4-06525)

LA GRUA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 settembre 1946 Lo Presti Paola nata a Militello Val di Catania il 18 luglio 1936 riportava gravi ferite a seguito dello scoppio di un ordigno bellico;

a seguito di domanda di pensione di invalidità in dipendenza da causa di guerra (posizione n. 21171/I.C.), rivolta all'allora Ministero del tesoro, la Lo Presti veniva sottoposta, in data 25 febbraio 1987, a visita medica da parte della commissione medica per le pensioni di guerra di Messina che, riconosciuta l'invalidità dal 19 settembre 1976 ne proponeva l'ascrivibilità alla quarta categoria di pensione a vita;

sono trascorsi da allora oltre quindici anni ed ancora la Signora Lo Presti Paola è in attesa di ricevere la pensione di invalidità ad essa spettante —:

quali siano le ragioni che hanno impedito sino ad oggi a codesto ministero di accertare la constatazione e la dipendenza da causa di guerra delle invalidità diagnosticate alla signora Lo Presti Paola il 25 febbraio 1987 e di stabilire la classificazione definitiva delle invalidità me-

desime ai fini del riconoscimento in favore della Lo Presti del diritto a trattamento pensionistico;

se non ritenga sia venuto il momento di portare a conclusione una vicenda burocratica che si trascina da diversi decenni con conseguenze pregiudizievoli per una cittadina italiana oltre che per l'immagine della pubblica amministrazione. (4-06529)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

TIDEI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

la prossima conclusione dei lavori della Commissione per la riforma del diritto fallimentare e la redazione dello schema di disegno di legge delega al Governo per la riforma organica della disciplina della crisi di impresa e dell'insolvenza, suscita alcune riflessioni e preoccupazioni, condivise da tutti gli ordini del distretto di Roma;

le ipotesi di attribuire ai soli tribunali dei capoluoghi di provincia la competenza per le procedure di composizione concordata della crisi, per quella dell'insolvenza e per la tutela giurisdizionale alle stesse relativa, rischia così come formulata di non riflettere adeguatamente le specificità dei tribunali di Cassino, Civitavecchia, Tivoli e Velletri;

si tratta di tribunali che hanno, nel loro complesso un bacino di utenza (in termini di popolazione interessata al « servizio giustizia ») di enorme rilevanza, non paragonabile ad altre realtà *sub* provinciali;

per quanto riguarda il tribunale di Cassino, si rammenta che nel circondario sorgono lo stabilimento della Fiat di Piedimonte San Germano, con circa cinquemila dipendenti, numerose società dell'indotto, che la città sede dell'Università